

<p>ALLEGATO A-16</p> <p>Dichiarazione asseverativa di conformità (L.R. n° 24/2016, art. 31, comma 4) alle norme in materia di</p> <p>DI POSA DI INSEGNE E IMPIANTI PUBBLICITARI</p> <p>(D.Lgs. n. 285/1992, art. 23)</p>	<p>Si usa per: La posa di insegne, cartelli e impianti pubblicitari in genere. La presentazione del presente modello consente l'acquisizione del titolo abilitativo di cui all'art. 23 del Codice della Strada, ma non sostituisce il titolo edilizio e gli ulteriori profili, per i quali dovranno essere trasmessi gli appositi modelli N.B: Il titolo abilitativo è valido per tre anni, trascorsi i quali deve essere rinnovato</p> <p>[Riservato all'ufficio SUAPE] Il presente modello comporta l'attivazione di uno fra i seguenti endoprocedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insegne e cartelli pubblicitari: installazione su strada comunale - Insegne e cartelli pubblicitari: installazione su strada provinciale - Insegne e cartelli pubblicitari: installazione su strada statale
--	---

Tipologia di procedimento applicabile: vedi quadro 3.1

<p>1. Dati generali dell'intervento</p> <p><i>Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo</i></p>
--

<p>2. Dati del tecnico incaricato</p>		
<p><i>Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla stessa pratica, nel presente quadro è sufficiente riportare il solo nome e cognome → Indicare di seguito in quale modello è presente l'anagrafica completa:</i></p>		
<p>IL SOTTOSCRITTO</p>		
<p>Qualifica (Ing., Arch. Geom., ecc.)</p>	<p>Iscritto all'albo della Provincia di</p>	<p>N° iscrizione</p>
<p>Cognome</p>		<p>Nome</p>
<p>Luogo di nascita</p>		<p>Data di nascita</p>
<p><input type="checkbox"/> Legale rappresentante della società</p>		
<p>Studio: Comune di</p>		<p>C.A.P. Provincia</p>
<p>Indirizzo</p>		<p>N°</p>
<p>Telefono</p>		<p>Cellulare</p>
<p>Fax</p>	<p>E-mail</p>	
<p><i>Consapevole di quanto previsto dall'art. 35 della L.R. n° 24/2016 in ordine alle verifiche ed agli adempimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, della sanzione penale prevista dall'art. 19, comma 6 della Legge n° 241/90 e s.m.i., nonché di quelle previste dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti, in relazione all'intervento di cui alla pratica sotto specificata</i></p>		
<p>Indicare obbligatoriamente</p>	<p>Oggetto dell'intervento:</p>	
	<p>Ubicazione dell'intervento:</p>	
<p>DICHIARA</p>		
<p>Quanto contenuto nei seguenti quadri:</p>		

3. Dati dell'intervento

3.1 – Individuazione della viabilità interessata

Indicare la tipologia delle strade interessate all'intervento	<input type="checkbox"/> Strada comunale		
	<input type="checkbox"/> Strada provinciale		
	<input type="checkbox"/> Strada statale		
Specificare se trattasi di strada	<input type="checkbox"/> Urbana	<input type="checkbox"/> Insegne e altri impianti pubblicitari in area privata senza deroga ai requisiti previsti dal regolamento	→ Procedimento in autocertificazione a 0 giorni
	<input type="checkbox"/> Extraurbana	<input type="checkbox"/> Altre tipologie di impianti pubblicitari e installazioni in deroga	→ Procedimento in conferenza di servizi
			→ Procedimento in conferenza di servizi

Indicazione delle strade interessate (denominazione strada, progressiva km, direzione di marcia ed ogni altro elemento utile)

3.2 – Tipologia degli impianti pubblicitari

<input type="checkbox"/>	Insegna luminosa, posta sulla facciata dell'immobile – n°		
<input type="checkbox"/>	Insegna non luminosa, posta sulla facciata dell'immobile – n°		
<input type="checkbox"/>	Insegna a bandiera – n°	<input type="checkbox"/> luminosa – n°	<input type="checkbox"/> non luminosa – n°
<input type="checkbox"/>	Preinsegna – n°		
<input type="checkbox"/>	Targa – n°	<input type="checkbox"/> luminosa – n°	<input type="checkbox"/> non luminosa – n°
<input type="checkbox"/>	Stendardo – n°	<input type="checkbox"/> luminosa – n°	<input type="checkbox"/> non luminosa – n°
<input type="checkbox"/>	Cartello – n°	<input type="checkbox"/> luminoso – n°	<input type="checkbox"/> non luminoso – n°
<input type="checkbox"/>	Altra tipologia (specificare)		

3.3 – Descrizione degli impianti pubblicitari

Dimensioni:

Diciture riportate negli impianti pubblicitari:

Descrizione degli impianti pubblicitari (forma, colore, materiale, ecc.)

Sistemi di fissaggio ed ancoraggio:

4. Verifiche di conformità

Il sottoscritto dichiara di aver verificato la piena conformità dell'installazione rispetto alle norme tecniche contenute nel regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n° 495/1992), ed in particolare:

<input type="checkbox"/>	<p>Art. 48 - Dimensioni</p> <p>1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².</p> <p>2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.</p> <p>3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m × 0,20 m e superiori di 1,50 m × 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione</p>	Indicazione degli elementi di verifica relativi alle prescrizioni contenute nell'articolo:
<input type="checkbox"/>	<p>Art. 49 - Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari.</p> <p>1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.</p> <p>2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.</p> <p>3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.</p> <p>4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.</p> <p>5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.</p> <p>6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.</p>	Indicazione degli elementi di verifica relativi alle prescrizioni contenute nell'articolo:

<input type="checkbox"/>	<p>Art. 50 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi.</p> <p>1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.</p> <p>2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.</p> <p>3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.</p> <p>4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.</p>	<p>Indicazione degli elementi di verifica relativi alle prescrizioni contenute nell'articolo:</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Art. 51 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.</p> <p>1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.</p> <p>2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. <p>Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.</p> <p>3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. <p>4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato</p>	<p>Indicazione degli elementi di verifica relativi alle prescrizioni contenute nell'articolo:</p>

ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi

	<p>pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.</p> <p>12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.</p> <p>13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.</p> <p>14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.</p> <p>15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Art. 52 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.</p> <p>1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.</p> <p>2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.</p> <p>3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.</p> <p>4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.</p>	<p>Indicazione degli elementi di verifica relativi alle prescrizioni contenute nell'articolo:</p>
<p><input type="checkbox"/> (per installazioni sulle strade statali) Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento per la disciplina della pubblicità stradale sulle strade di competenza ANAS S.p.A. del 16/06/2011, reperibile al seguente indirizzo: http://www.stradeanas.it/file/open/10708</p>		

5. Note

Indicare eventuali note relative all'intervento:

6. Allegati

6.1 – Elaborati necessari per tutti gli interventi

<input type="checkbox"/>	<p>Planimetria d'insieme in scala 1:500 o 1:1000</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Progetto e relazione particolareggiata del mezzo pubblicitario sottoscritti da un tecnico abilitato</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Bozzetto pubblicitario a colori</p>

6.2 – Elaborati necessari per interventi sulle strade statali	
<input type="checkbox"/>	Pagamento oneri istruttoria e sopralluogo da effettuarsi attraverso bollettini postali intestati ad ANAS S.p.A. Servizio di Tesoreria - Via Monzambano,10 - 00185 ROMA – numero conto corrente 59445247 o attraverso bonifico bancario al numero IBAN IT77P010050320000000004758 indicando nella causale il numero della pratica Suape. Per la corretta individuazione degli oneri di istruttoria e sopralluogo si rimanda alla tabella allegata estraibile dal sito http://www.stradeanas.it/sites/default/files/pdf/3.4.1/Tarifario%20spese%20istruttoria%20e%20sopralluogo%20per%20Pubblicit%C3%A0%20valido%20a%20decorrere%20dal%201%201%202017%20REV%20%201.1.pdf
<input type="checkbox"/>	Relazione tecnica con indicazione delle caratteristiche del manufatto da installare (strada statale interessata, chilometrica, larghezza, altezza, superficie, monofacciale, bifacciale, luminosità, messaggio, lato della strada, comune, coordinate gps del sito)
<input type="checkbox"/>	Planimetria d'insieme in scala 1:500 o 1:1.000 estesa, oltre che a tutta la superficie occupata dall'impianto pubblicitario, anche ad un tratto di strada di almento m. 500 comprendente in asse l'impianto pubblicitario di cui trattasi, riportante l'indicazione di fabbricati, intersezioni, accessi nonché la segnaletica stradale verticale, i raggi ed i punti di tangenza delle eventuali curve stradali, alberature e manufatti stradali esistenti
<input type="checkbox"/>	Planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:000 dell'impianto pubblicitario limitatamente all'ubicazione dello stesso rispetto al corpo stradale
<input type="checkbox"/>	Sezione trasversale della strada, in scala 1:100 rilevata in corrispondenza dell'impianto pubblicitario, comprendente l'intera sede della strada
<input type="checkbox"/>	Particolari costruttivi in scala 1:50 o 1:20 dell'impianto pubblicitario comprensivi delle relative fondazioni

7. Dichiarazione di conformità
<i>N.B.: Il presente quadro deve essere compilato solo per i casi di immediato avvio. Negli altri casi, gli esiti della valutazione di conformità sono espressi dall'Amministrazione competente in sede di conferenza di servizi.</i>
Il sottoscritto (nome e cognome del tecnico incaricato)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella precedente sezione 2
Viste le planimetrie e gli schemi grafici allegati, indicanti nel dettaglio la sistemazione prevista
In base alle verifiche effettuate, con la presente, ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L.R. n° 24/2016
ATTESTA
→ La piena conformità dell'intervento rispetto alle vigenti norme in materia di installazione delle insegne e degli impianti pubblicitari, con particolare riferimento alle norme del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, nonché ai regolamenti locali che disciplinano la materia.
→ Che, per i profili relativi alla presente dichiarazione di conformità, non sono previste valutazioni discrezionali da parte dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione.
→ Di essere competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione, tenuto conto anche delle norme speciali che prescrivono ulteriori accreditamenti per l'esercizio professionale in particolari ambiti, a rendere la presente dichiarazione.
→ Di aver ottemperato, qualora necessario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, all'obbligo di comunicare al committente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

8. Data e firma del tecnico incaricato
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell'interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario →
<i>N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell'art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al SUAPE.</i>

*N.B.: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto cartaceo.*

Cronologia degli aggiornamenti del modello: **A16**

Data	Modifica apportata	La modifica è sostanziale, e comporta l'obbligo di ricompilazione in caso di utilizzo di versioni precedenti?
30/03/2017	Modificato il quadro 6.2	No
01/03/2017	Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE	No
12/01/2017	Modificato il quadro 6.2	No
30/12/2016	Modificato il quadro 6.2	No
22/12/2016	Corretto un refuso al quadro 6.2	No
03/11/2016	Modificati i quadri 3 e 7; aggiunti i quadri 4, 5 e 6	Sì
29/02/2016	Modificato il frontespizio	No
30/08/2014	Modificato per maggiore chiarezza il quadro 1 Modificato il frontespizio	No
09/07/2013	Modificati i riferimenti generali alla pratica al quadro 2	No
13/11/2012	Modificato l'ultimo rigo delle dichiarazioni al quadro 4	No
12/10/2012	Modificata la parte finale del quadro 2, con l'introduzione di un campo di descrizione dell'intervento	No